

CONSIGLIO PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI CASERTA



CENTRO STUDI “LUIGI CAMPI”

DECONTRIBUZIONE SUD

COSA E'

La “Decontribuzione Sud” è un’**agevolazione** finalizzata a tutelare i **livelli occupazionali**, riducendo gli effetti negativi determinati dall’epidemia Covid19 sul lavoro dipendente nelle aree più svantaggiate del Paese.

Consiste in uno “**sconto**” sui **contributi previdenziali** dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti.

La misura è stata introdotta dal “**Decreto Agosto**” (*decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*) con una riduzione del **30%** fino al 2020.

La **Legge di Bilancio 2021** (*legge 30 dicembre 2020, n. 178*) ha **esteso l’esonero contributivo** fino al **31 dicembre 2029**, modificando la normativa e rimodulando le percentuali in misura pari al:

- **30%** fino al 31 dicembre 2025;
-
- **20%** per gli anni 2026 e 2027;
-
- **10%** per gli anni 2028 e 2029.

Il 24 giugno scorso la Commissione europea ha esteso l’operatività dell’esonero contributivo sino al prossimo **31 dicembre 2022**, altrimenti ferma al 30 giugno, anche per contenere gli effetti negativi dovuti alla guerra in Ucraina.

L’INPS con la **Circolare n 90 del 27-07-2022** ha fornito le istruzioni operative per usufruire dell’esonero contributivo per **il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2022**.

A CHI SPETTA

La riduzione dal versamento contributivo previsto dalla decontribuzione Sud ha come destinatari i **datori di lavoro del settore privato** anche non imprenditori.

Tali imprese devono avere sede legale e/o unità operativa situata in aree svantaggiate del Centro – Sud Italia, ossia nelle seguenti Regioni:

Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania
Molise	Puglia	Sardegna	Sicilia

Per le imprese che non hanno sede legale in una di queste Regioni, ma hanno una o più unità operative ubicate in tale territorio è necessario *“che la Struttura INPS territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli”* (circolare numero 90) **inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”** avente il significato di *“Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”*.

Per “sede di lavoro”, come precisato dall’INPS con la Circolare del 22 febbraio 2021 numero 33, si intende **“l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori”**.

Per attribuire il codice “0L” la struttura INPS verifica:

Che la sede di lavoro sia quella indicata nella comunicazione obbligatoria (modello UNILAV) trasmessa dall’azienda;

Che la sede di lavoro riportata nella comunicazione obbligatoria corrisponda ad una di quelle associate all’azienda, registrate all’interno del portale nella sezione *“Fascicolo elettronico aziendale”*.

Conclusi i controlli, l’Istituto procede ad attribuire o prorogare il codice “0L” con data di inizio validità 1° luglio 2022 e fine validità il 31 dicembre prossimo

CHI SONO GLI ESCLUSI

Non possono beneficiare della misura i datori di lavoro del **settore agricolo** e del **lavoro domestico**.

Inoltre, sono esclusi:

- **gli enti pubblici economici e gli istituti autonomi case popolari** trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- **tutti gli enti trasformati in società di capitali**, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- **le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza** trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- **tutte le aziende speciali costituite anche in consorzio** ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- **i consorzi** di bonifica e i consorzi industriali;
- gli enti **morali** e gli enti **ecclesiastici**.
-

Infine, tenuto conto che la misura in trattazione è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal *Temporary Crisis Framework*, sono escluse dall'ambito di applicazione della misura anche le imprese:

- operanti nel **settore finanziario**;
-
- **soggette a sanzioni** adottate dall'Unione Europea.

L'IMPORTO

Il beneficio corrisponde ad una **riduzione** dal 30% al 10%, a seconda del periodo di applicazione, sui **contributi previdenziali** che l'azienda deve versare. Lo sconto **non** è invece **applicabile** a premi e contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare all'**INAIL**.

Nello specifico, l'esonero è pari al:

30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino al **31 dicembre 2025**

20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per gli anni **2026** e **2027**

10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per gli anni **2028** e **2029**

L'esonero **non prevede un limite individuale di importo**, si applica pertanto sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile.

Si ricorda che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- **i premi e i contributi dovuti all'INAIL**, come espressamente previsto dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, richiamato dall'articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021;



- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile” di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

La decontribuzione Sud spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziata (comma 167 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2021) circa 4 miliardi di euro per il 2021-2022.

LA CUMULABILITA' CON ALTRI INCENTIVI

La Decontribuzione Sud è **cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente**, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e **ammesso che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto dall' altra disposizione**.

Ad esempio, è cumulabile con:

- l'incentivo all'assunzione di **over 50** disoccupati da almeno 12 mesi - legge 28 giugno 2012, n. 92
- l'incentivo all'assunzione **di disabili** - legge 12 marzo 1999, n. 68,
- l'incentivo all'assunzione di **beneficiari di NASpl**.

L'INPS specifica, nella circolare 33 2021, che nel caso si intenda cumulare la decontribuzione Sud con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa trova applicazione sulla contribuzione residua datoriale non esonerata ad altro titolo.

Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione **in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo** prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud troverà applicazione dopo l'abbattimento della contribuzione operato dalla citata previsione normativa.

A CHI SI APPLICA L'ESONERO

La misura Decontribuzione Sud spetta per tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.

Si conferma il fatto che **non essendo un'incentivo all'assunzione questa agevolazione non prevede il rispetto dei principi generali** sanciti dall'articolo 31 del Dlgs 150/2015, ma, **ATTENZIONE** restano **applicabili le** condizioni descritte dai commi 1175 e 1176 art 1 legge 296/2006, per cui è necessario che i datori di lavoro possiedano i seguenti **requisiti**:

- **possesso del documento unico di regolarità contributiva - DURC-**,
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

DURATA DELLA DECONTRIBUZIONE SUD

Per quanto concerne la durata della decontribuzione, la Legge di Bilancio stabilisce che questa è concessa fino al **31 dicembre 2029**.

L'aiuto contributivo per il Sud Italia sarebbe scaduto insieme al Temporary framework per gli aiuti di Stato il 30 giugno 2022, cosa che invece non è avvenuta grazie alla proroga della Commissione Europea che ha garantito quindi la prosecuzione dell'esonero **fino al 31 dicembre 2022**.

Per i periodi successivi, l'operatività del beneficio è legata all'esito del **procedimento di autorizzazione della Commissione europea** (ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattamento sul funzionamento dell'Unione europea) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

CASI PARTICOLARI

La Circolare Inps n.90 del 27/07/2022 specifica anche le istruzioni operative per alcuni casi particolari di lavoratori, ovvero quelli somministrati e quelli marittimi.

1) DECONTRIBUZIONE SUD PER LAVORATORI SOMMINISTRATI

L'Inps ha precisato che ai fini della decontribuzione conta la sede effettiva di svolgimento della prestazione di lavoro dunque, in sostanza, quella dell'utilizzatore.

Quindi se, ad esempio, il lavoratore in somministrazione svolge la propria attività lavorativa in unità operative dell'azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, il beneficio può essere riconosciuto anche se l'Agenzia di somministrazione ha sede in un altro territorio non ammesso.

Viceversa lo sgravio contributivo non è concesso se il lavoratore dipendente di un'Agenzia di somministrazione con sede legale o operativa nel Mezzogiorno svolge la prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti.

Questo significa che le Agenzie di somministrazione **non beneficiano direttamente** della misura di decontribuzione, in quanto sono tenute per legge a trasferire il beneficio alle aziende utilizzatrici.

2) DECONTRIBUZIONE SUD PER I LAVORATORI MARITTIMI

L'Inps ha chiarito che, nel caso dei lavoratori marittimi tenuti a svolgere la propria attività lavorativa a bordo delle navi, la cui sede di lavoro è la nave, è comunque possibile per le imprese armatoriali beneficiare della decontribuzione. L'esonero può essere concesso per i lavoratori marittimi imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle Regioni ammesse al beneficio.

COME USUFRUIRE DELLA DECONTRIBUZIONE SUD

I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell'agevolazione, esporranno, nel flusso Uniemens di competenza i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare,

- nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.nell'elemento <CodiceCausale>
- dovrà essere inserito il valore “**DESU**”, avente il significato di “**Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178**”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore “N”.
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI E AGGIORNAMENTI

- **Decreto Legge 104/2020**, cd Decreto Agosto, art. 27 – Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud.
- **Legge di Bilancio 2021** – legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 161 a 168.
- **CIRCOLARE INPS n. 122** (Pdf 322Kb) del 22 ottobre 2020, con tutte le informazioni sull'agevolazione per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020.
- **CIRCOLARE INPS n. 33** (Pdf 220Kb) del 22 febbraio 2021, con tutte le informazioni sull'agevolazione per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021.
- **MESSAGGIO INPS n. 72** (Pdf 86Kb) del 11 novembre 2020, con i chiarimenti sul beneficio.
- **MESSAGGIO INPS n. 831** (Pdf 70Kb) del 25 febbraio 2021, con ulteriori chiarimenti sul bonus per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021.
- **MESSAGGIO INPS n. 1361** (Pdf 87Kb) del 31 marzo 2021, contenente nuove istruzioni sulla misura.
- **MESSAGGIO INPS 1914** (Pdf 85Kb) del 13 maggio 2021, con i chiarimenti per le agenzie di somministrazione.
- **MESSAGGIO INPS n. 2434** (Pdf 54,3kb) del 28 giugno 2021, con i chiarimenti sulla quattordicesima mensilità.
- **MESSAGGIO INPS n. 3065** (Pdf 118Kb) del 10 settembre 2021, con i chiarimenti per le imprese armatoriali.
- **MESSAGGIO INPS n. 403** (Pdf 86Kb) del 26 gennaio 2022, relativo alla proroga dell'agevolazione fino a giugno 2022.
- **CIRCOLARE n° 90 del 27-07-2022** (Pdf 231 Kb) con le istruzioni operative e contabili.